



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI APPLICABILI ALLE ENTRATE  
COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR.45 DEL 26.11.2018  
MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 29.03.2021**

**ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D. Lgs nr.446/1997 e s.m.e.i., per disciplinare le rateizzazioni di pagamento derivanti da entrate tributarie ed extratributarie;
2. Il presente regolamento è applicato a tutte le entrate di natura tributaria e può essere applicato anche ad altre entrate comunali di natura extratributaria, nel caso in cui non vi sia un apposito regolamento che disciplini la singola rateizzazione, o diversamente disciplinati da apposita legislazione (es. permessi a costruire);
3. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria e di altra natura nei confronti del Comune di Dresano, in genere:
  - ✓ siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli e/o elenchi ordinari o da iscrizioni relative ad attività di riscossione coattiva;
  - ✓ siano essi relativi a più annualità o ne riguardino una sola;
  - ✓ sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Competente all'applicazione del presente regolamento è il funzionario responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

**ART. 2 – REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'**

1. Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.
2. Si considerano cause soggettive ostative:
  - ✓ Lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
  - ✓ Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente articolo 1.

### **ART. 3 – CRITERI DI CONCESSIONE DELLE RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DECADENZA DEL BENEFICIO CONCESSO**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Non possono godere dei suddetti benefici coloro i quali siano morosi rispetto a precedenti rateizzazioni.
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate.
4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora, dopo espresso sollecito, si verifichi il mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione; in tal caso l'intero importo ancora dovuto diverrà immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
5. Il responsabile del servizio attiverà la procedura di riscossione coattiva entro 30 giorni dalla data della rata non pagata, o nel caso il debito fosse garantito da cauzione, chiederà la liquidazione dell'intero debito residuo al soggetto fideiussore.
6. Nessuna rateizzazione potrà essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
7. In ogni caso la richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

### **ART. 4 – MODALITA' DI RATEIZZAZIONE**

1. La Rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità delle somme da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, così determinate:

- Fino a €. 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- Da €. 500,01 a €. 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- Da €. 6.000,01 a €. 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- Oltre €. 20.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili

2. Le rateizzazioni di importi superiori ad €. 20.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La garanzia di cui al precedente comma deve presentare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune Creditore.

4. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

5. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso/difetto all'unità di Euro.

## **ART. 5 – INTERESSI**

1. Sulle somme il cui importo è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso dal responsabile del competente ufficio.
2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

## **ART. 6 – DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Competente.
2. La domanda dovrà contenere:
  - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
  - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno di imposta utile ed, in copia, ogni altra comunicazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
4. Le aziende e/o ogni altro soggetto diverso dalle persone fisiche dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato ed, in copia, ogni altra comunicazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

## **ART. 7 – PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.
2. Nel corso dell'Istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il Funzionario competente può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che lo stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del diritto al beneficio della rateizzazione del debito.
5. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

## **ART. 8 – DOMANDA DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva il Funzionario Responsabile adotta il provvedimento di concessione di dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Qualora il debito derivi da somme iscritte in ruoli ordinari e/o coattivi o nel caso in cui la gestione della riscossione sia affidata ad un concessionario della riscossione il provvedimento di rateizzazione dovrà essere inoltrato a quest'ultimo.

## **ART.9 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2021 e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse alla data del 01.01.2021.